

**DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24**

**“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”**

**Protocolli di sicurezza anticontagio**

Come espresso da Confindustria, anche nel nuovo impianto, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Al contempo, viene evidenziato come non sia ancora chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell'attività di impresa oppure no.

In ogni caso, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), l'indicazione di Confindustria è di continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell'attività imprenditoriale e dei lavoratori.

Ciò anche ai fini dell'art. 29-bis del DL n. 23/2020. Tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni.

**Isolamento e autosorveglianza (art. 4)**

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'isolamento permane per i soggetti positivi Covid.

**Misure legate al perdurare della diffusione del COVID-19**

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali ai sensi degli artt. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020 (art. 10).

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, co. 1, D.LGS. n. 81/2008, le mascherine chirurgiche (art. 5, comma 8).

E' stata, altresì, prorogata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui all'art. 83 D.L. n. 34/2022.

Infine, rimane in vigore l'art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l'infezione da COVID 19 all'infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza.

**Sistema green pass base e green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro (artt. 6 e 8, comma 6)**

I lavoratori over 50 ritornano al sistema del c.d. green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, fermo l'obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al

30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).

L'obbligo di green pass base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50 (art. 9-septies del DL n. 52/2021).

Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l'obbligo di green pass base per l'accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.